COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.8.2020
COM(2020) 375 final

2020/0176 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) ha receduto dall'Unione il 1º febbraio 2020. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso ("il protocollo") si applicherà dalla fine del periodo di transizione, ossia dal 1º gennaio 2021.

Il protocollo precisa che l'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e che il Regno Unito può includere l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale degli elenchi dell'Organizzazione mondiale del commercio che lo riguardano. Allo stesso tempo il protocollo stabilisce che i riferimenti al territorio doganale dell'Unione contenuti nelle disposizioni applicabili del protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, si devono intendere fatti anche al territorio terrestre dell'Irlanda del Nord. Ciò significa che, nonostante l'Irlanda del Nord sia formalmente parte del territorio doganale del Regno Unito, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è tenuto ad applicare la normativa doganale dell'Unione come se l'Irlanda del Nord fosse ancora parte del territorio doganale dell'Unione.

Le intese bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti e obblighi per i paesi terzi.

Ne consegue che le importazioni effettuate nell'ambito di contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione applicabili a merci originarie di un paese terzo trasportate in Irlanda del Nord non potrebbero essere conteggiate nel calcolo dei diritti di tale paese terzo nei confronti dell'Unione, se non con l'accordo del paese terzo in questione. Questa situazione comporta un rischio per il corretto funzionamento del mercato unico dell'Unione e per l'integrità della politica commerciale comune a causa della possibile elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione. Inoltre qualsiasi accordo con un paese terzo che preveda contingenti tariffari di esportazione richiede che le merci siano importate nell'Unione. Il paese terzo in questione potrebbe pertanto rifiutarsi di rilasciare licenze di esportazione per le importazioni dirette in Irlanda del Nord.

Per evitare tale rischio i contingenti tariffari e altri contingenti di importazione dell'Unione dovrebbero essere disponibili solo per le merci importate e immesse in libera pratica nell'Unione, e non in Irlanda del Nord.

In virtù del protocollo il presente regolamento si applicherebbe anche nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente iniziativa è conforme alle azioni dell'Unione attualmente in corso per affrontare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione e per prepararsi alla fine del periodo di transizione in modo ordinato, in particolare per predisporsi all'attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'iniziativa è inoltre coerente con la politica commerciale comune dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La misura prospettata è l'unica in grado di garantire il risultato ricercato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

È necessario un atto legislativo, un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, perché la normativa vigente non conferisce alla Commissione il potere di adottare le misure proposte.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 stabilisce che i contingenti tariffari e altri contingenti di importazione dell'Unione dovrebbero essere disponibili solo per le merci importate dall'esterno dell'Unione e immesse in libera pratica nell'Unione. Nell'articolo 1 sono elencati i territori doganali interessati, che costituiscono il territorio doganale dell'Unione. L'elenco non comprende l'Irlanda del Nord, con la conseguenza che i contingenti tariffari e altri contingenti di importazione dell'Unione non sarebbero disponibili per le importazioni in Irlanda del Nord. L'articolo 2 stabilisce la data di applicazione del regolamento, fissandola al giorno successivo a quello in cui termina il periodo di transizione, ossia il 1º gennaio 2021.

2020/0176 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio[1], del 30 gennaio 2020, è stato concluso, a nome dell'Unione, l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("l'accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1º febbraio 2020.

(2) L'articolo 4 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso ("il protocollo") ribadisce che l'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e che nulla nel protocollo osta a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale dell'elenco delle concessioni che lo riguarda allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994").

(3) Allo stesso tempo l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo stabilisce che, nonostante altre disposizioni del protocollo, i riferimenti al territorio doganale dell'Unione contenuti nelle disposizioni applicabili del protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, si intendono fatti anche al territorio terrestre dell'Irlanda del Nord.

(4) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo, la normativa doganale dell'Unione definita all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Tali disposizioni, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, del protocollo per quanto riguarda le merci trasportate in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione, implicano che

[1] Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

[2] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

le misure tariffarie dell'Unione, compresi i contingenti tariffari nel quadro della tariffa doganale comune o di accordi internazionali pertinenti, sarebbero applicabili a tali merci che sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione. Tali contingenti tariffari comprendono in particolare i contingenti tariffari di importazione di cui agli elenchi degli impegni dell'Unione nell'ambito del GATT 1994, concordati negli accordi internazionali bilaterali dell'Unione, ivi inclusi contingenti in deroga alle regole di origine, contingenti tariffari di importazione nell'ambito dei regimi di difesa commerciale dell'Unione e altri contingenti tariffari di importazione autonomi, nonché contingenti tariffari di esportazione previsti negli accordi con i paesi terzi.

(5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano ugualmente le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo, alle condizioni ivi stabilite. Queste comprendono atti legislativi dell'Unione che stabiliscono determinati contingenti di importazione.

(6) Le intese bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti e obblighi per i paesi terzi.

(7) Ne consegue che le importazioni effettuate nell'ambito di contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione applicabili a merci originarie di un paese terzo trasportate in Irlanda del Nord non potrebbero essere conteggiate nel calcolo dei diritti di tale paese terzo nei confronti dell'Unione, se non con l'accordo del paese terzo in questione. Questa situazione comporta un rischio per il corretto funzionamento del mercato unico dell'Unione e per l'integrità della politica commerciale comune a causa della possibile elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione.

(8) Per evitare tale rischio i contingenti tariffari di importazione e altri contingenti di importazione dell'Unione dovrebbero essere disponibili solo per le merci importate e immesse in libera pratica nell'Unione, e non in Irlanda del Nord.

(9) Qualsiasi accordo dell'Unione con un paese terzo che preveda contingenti tariffari di esportazione si applica solo alle merci importate nell'Unione. Il paese terzo in questione potrebbe pertanto rifiutarsi di rilasciare licenze di esportazione per le importazioni dirette in Irlanda del Nord.

(10) In virtù dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, il presente regolamento si applica anche nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci importate dall'esterno dell'Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'Unione o ai contingenti tariffari di esportazione applicati da paesi terzi solo se immesse in libera pratica nei seguenti territori:

– il territorio del Regno del Belgio,

– il territorio della Repubblica di Bulgaria,

– il territorio della Repubblica ceca,

– il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,

– il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),

– il territorio della Repubblica di Estonia,

– il territorio dell'Irlanda,

– il territorio della Repubblica ellenica,

– il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,

– il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE, ma compreso il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (*Journal officiel de la République française* del 27 settembre 1963, pag. 8679),

– il territorio della Repubblica di Croazia,

– il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,

– il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,

– il territorio della Repubblica di Lettonia,

– il territorio della Repubblica di Lituania,

– il territorio del Granducato del Lussemburgo,

– il territorio dell'Ungheria,

– il territorio di Malta,

– il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,

– il territorio della Repubblica d'Austria,

– il territorio della Repubblica di Polonia,

– il territorio della Repubblica portoghese,

– il territorio della Romania,

– il territorio della Repubblica di Slovenia,

– il territorio della Repubblica slovacca,

– il territorio della Repubblica di Finlandia,

– il territorio del Regno di Svezia, e

– il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*